

**IL CODICE ETICO DI
GIUDICI SPA**

Premesse

Nella consapevolezza che ciascun dipendente e collaboratore (persona fisica e o giuridica) risponde ai propri valori etico morali. Il presente Codice Etico si pone l'obiettivo di esplicitare i principi che costituiscono i valori etico morali di GIUDICI SPA (a seguire anche "GIUDICI") nell'esercizio delle proprie attività sociali. Principi che con il presente testo GIUDICI vuol portare a conoscenza dei suoi dipendenti, dei collaboratori e dei terzi con cui è in rapporto. Il Codice Etico (a seguire anche "Codice") sarà distribuito a tutti i Destinatari (cfr. punto a seguire) e GIUDICI ne assicurerà la divulgazione con ogni modalità atta a rendere facile la sua consultazione anche facendo uso del sito internet (www.giudicispa.it) e o intranet aziendale e rendendo disponibile copie per la consultazione, presso l'ufficio Amministrazione.

I Destinatari del Codice

Ai fini del presente Codice senza alcuna eccezione si intendono Destinatari:

- il Personale di GIUDICI, definendo in tal modo i dipendenti, anche all'estero, di GIUDICI, nonché tutti quei soggetti che collaborano con la stessa in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato e di collaborazione in genere, inclusi collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo ed in somministrazione, stagisti, apprendisti, etc.;
- coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo per GIUDICI o per una sua unità organizzativa, gli organi societari inclusi (Amministratori, Sindaci, Revisori, etc.);
- coloro che direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano con GIUDICI, a qualsiasi titolo, contratti e/o rapporti di collaborazione, operando per conto della stessa o cooperando allo svolgimento della sua attività ed al perseguimento dei suoi fini;
- tutti i soggetti che comunque agiscono nell'interesse o a vantaggio di GIUDICI in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali di collaborazione o da accordi di qualsiasi altra natura comprese partnership, joint-venture, iniziative di business, iniziative e progetti di sviluppo industriale, ATI, RTI, consorzi, etc.,
- tutte le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione anche di fatto (soggetti così detti "Apicali");
- tutte le persone che sono Sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti Apicali (soggetti così detti "Subordinati");

nonché tutte le persone elencate all'art. 3 comma 3 del d.lgs. 24/2023 in materia di Whistleblowing.

I Destinatari sono tenuti a osservare i principi ed i valori contenute nel presente Codice che costituisce parte integrante del rapporto di lavoro. A tal fine la Società si impegna tra l'altro:

- a pianificare adeguati momenti di informazione, comunicazione e formazione per sensibilizzare i Destinatari sui contenuti del Codice;
- ad assicurarne la tempestiva diffusione mediante consegna di copia del Codice a tutto il personale anche neoassunto e o stagista,
- a pubblicare il Codice sul sito Internet, nella Intranet aziendale (ove esistente) e rendendo disponibile copie per la consultazione, presso l'ufficio Amministrazione;
- a verificare il rispetto e l'osservanza del Codice.

Principi etici e di comportamento

GIUDICI SPA opera nella consapevolezza che per mantenere elevati standard etici sia assolutamente necessario creare sinergie che la portino, da una parte a integrarsi con il territorio nel quale opera nel rispetto delle reciproche prerogative e dall'altra ad impegnarsi a selezionare collaboratori e società che operano sulla base del rispetto dei principi di responsabilità sociale etici e morali previsti dal presente Codice. Inoltre, GIUDICI è disponibile a sostenere i progetti sociali delle comunità su cui svolge la propria attività operando a tutela del patrimonio storico, monumentale e ambientale e cooperando con le amministrazioni locali.

Onestà e correttezza

GIUDICI opera nel rispetto delle regole di correttezza e onestà. In nessun caso il perseguimento dell'interesse della Società può giustificare un comportamento illecito, disonesto o il motivo per ottenere o riconoscere omaggi, doni e altre utilità o accettare influenze e pressioni di qualsiasi tipo.

Legalità e lealtà

GIUDICI nello svolgimento delle proprie attività, agisce ed orienta i Destinatari al rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti nei territori in cui opera. Inoltre, richiede ai Destinatari di agire nel rispetto della legge, lealmente e secondo buona fede, rispettando gli accordi e gli obblighi contrattuali ed assicurando l'adempimento delle prestazioni richieste; richiede, altresì, ai Destinatari di ispirare il proprio comportamento alla collaborazione ed al rispetto reciproco.

Rispetto della dignità delle persone e delle pari opportunità

GIUDICI rispetta i diritti fondamentali delle persone tutelandone l'integrità morale e garantendo le pari opportunità. Nelle relazioni interne ed esterne, non ammette comportamenti discriminatori per razza, credo religioso, età, salute, opinioni politiche e sindacali, nazionalità, orientamento sessuale e in generale legata a qualsiasi caratteristica intima della persona.

La Società ritiene, invece, che le diversità siano un'opportunità di innovazione e di sviluppo e che il dialogo ed il confronto delle idee, delle opinioni e delle esperienze arricchisca il proprio valore sociale. La Società assicura, altresì, condizioni di lavoro rispettose di tutte le regole comportamentali e di buona educazione agendo, affinché, nell'ambiente in cui operano i propri lavoratori sia evitato qualsiasi atto di intimidazione psicologica o fisica, *mobbing* o *stalking*.

Lavoro individuale e di squadra

I lavoratori di GIUDICI sono tenuti ad un comportamento di fiducia e di collaborazione, nel rispetto delle direttive aziendali, del riporto gerarchico/funzionale e delle relazioni tra colleghi. GIUDICI promuove e stimola il lavoro di gruppo impedendo di anteporre gli interessi personali agli obiettivi sociali; il suo personale ispira le pratiche commerciali e di approvvigionamento a comportamenti socialmente utili ed eticamente lecite.

Riservatezza

GIUDICI e i Destinatari si impegnano reciprocamente a trattare ogni informazione acquisita nello svolgimento dell'attività lavorativa come riservate e si impegnano a non diffonderle, se non nei limiti dell'uso necessario all'esecuzione dell'attività richiesta.

La Società richiede, altresì, che le informazioni ottenute non siano utilizzate dai Destinatari per interessi propri e per intessere relazioni con cui ottenere indebiti vantaggi anche non economici in frode alla legge ed arrecando danno agli altri lavoratori, ai loro diritti, nonché al patrimonio ed alla reputazione della Società.

Impegno per lo sviluppo sostenibile

La Società si impegna ad agire nel rispetto delle normative vigenti, applicando le migliori tecnologie disponibili per favorire e programmare uno sviluppo delle proprie attività volto ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse naturali, preservare l'ambiente ed a sostenere iniziative per una diffusa protezione del territorio e dell'ambiente.

Etica, Trasparenza, Professionalità

GIUDICI e i Destinatari del presente Codice sono tenuti a fornire e a pretendere informazioni trasparenti, complete e comprensibili impostando i rapporti con i terzi senza alcuna costrizione e vizi occulti con comportamenti fraudolenti che possano indurre ciascuna parte ad assumere decisioni lesive dei rispettivi interessi e degli interessi della comunità nella quale opera. In particolare, nella predisposizione dei contratti o degli ordini per l'avvio di un rapporto di collaborazione, GIUDICI e il suo personale avrà cura di precisare e pretendere dettagli chiari sulle attività a ciascuna parte spettante nel rispetto del ruolo contrattuale. I Destinatari di GIUDICI nelle attività svolte a suo vantaggio e o nel suo interesse si impegnano ad osservare e fare osservare principi di lealtà, correttezza, trasparenza, professionalità ed efficienza. Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni compiute e, in genere, i comportamenti posti in essere dal suo personale nello svolgimento dell'attività lavorativa, è ispirato alla massima professionalità e correttezza, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e veridicità dei documenti contabili secondo le norme vigenti. I Destinatari del Codice, nel pieno rispetto del principio di buona fede, sono tenuti ad operare con imparzialità nell'esercizio delle proprie attività, impegnandosi a garantire indipendenza di giudizio e assenza di qualunque interesse personale che possa determinare comportamenti di parte, trattamenti di favore e disparità di trattamenti.

Nelle relazioni con tutte le controparti, GIUDICI orienta i Destinatari del presente Codice a ripudiare pratiche corruttive, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette e/o indirette a concedere o ottenere vantaggi personali e di carriera per sé o per altri.

Conflitto di interessi

Nello svolgimento delle attività, GIUDICI opera e orienta il comportamento dei Destinatari del presente Codice ad operare per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale.

Fra le ipotesi di “*conflitto di interesse*” si intende anche il caso in cui i Destinatari operino per il soddisfacimento di un interesse personale, per trarne un vantaggio per sé o per terze persone.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo possono determinare “*conflitti di interessi*” le seguenti situazioni:

- avere interessi economici e finanziari (come possesso significativo di quote o azioni in altre società concorrenti, etc.) anche attraverso familiari, con clienti, fornitori o concorrenti;
- svolgere attività lavorativa, anche attraverso familiari (parenti ed affini), presso clienti o fornitori;
- accettare denaro, regali o favori di qualsiasi natura da persone, aziende o enti che sono o intendono entrare in rapporti di affari con GIUDICI;
- utilizzare le informazioni acquisite nella gestione delle attività assegnate da GIUDICI per incrementare gli interessi propri a discapito di quelli aziendali.

Informazioni riservate e tutela della privacy

Le conoscenze sviluppate ed il know how di GIUDICI costituiscono *beni* della Società ed in quanto sua fondamentale risorsa ciascun dipendente/lavoratore ha l'obbligo di utilizzarli e farli utilizzare ai terzi con cui è in rapporto nel rispetto delle norme tecniche, del capitolato assegnato, delle norme in materia salute e sicurezza e ambientale, nella consapevolezza che l'uso o la divulgazione impropria di tali conoscenze comporterebbe per i lavoratori e per GIUDICI un danno tanto commerciale quanto patrimoniale nonché di reputazione. I Destinatari del presente Codice sono tenuti a non rivelare a terzi informazioni riguardanti il know how e le conoscenze tecniche, tecnologiche e commerciali di GIUDICI, così come le informazioni non pubbliche relative alla Società, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da ragioni di polizia o da altre disposizioni regolamentari o laddove sia espressamente prevista da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate; si impegnano, altresì, a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la riservatezza e la confidenzialità.

Gli obblighi di confidenzialità di cui al presente Codice permangono anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. A fronte di ogni richiesta di dati e di informazioni aziendali riservate da chiunque avanzate ciascun Destinatario del presente Codice è tenuto ad indirizzare la suddetta richiesta alle funzioni aziendali di GIUDICI che siano competenti ed autorizzate a gestirla, astenendosi dal fornire direttamente le informazioni richieste.

Tra le informazioni riservate assumono particolare importanza le informazioni considerate privilegiate per GIUDICI, ovvero, quelle che nell'ambito dello svolgimento della sua attività imprenditoriale GIUDICI raccoglie e tra queste sono comprese quelle relative ai dati personali ed industriali propri o di terzi di cui la Società è in possesso in forza di accordo contrattuale, impegnandosi a trattare in ottemperanza a tutte le leggi in materia di privacy e riservatezza dei dati e delle informazioni vigenti nei territori in cui opera. GIUDICI si adopera, inoltre, affinché il proprio personale e i Destinatari del presente Codice operino proteggendo, nel pieno rispetto delle leggi dei paesi in cui GIUDICI e il suo personale opera, i dati acquisiti, custoditi e trattati impegnandosi ad evitarne ogni utilizzo illecito o anche solo improprio.

Informazioni di proprietà esclusiva, diritti di proprietà intellettuale

I Destinatari che abbiano accesso ad informazioni relative a proprietà intellettuale e/o industriale e/o know how che sono di proprietà o nel possesso della Società sulla base di licenze possono essere utilizzate solo nello svolgimento della attività assegnata e all'interno dei luoghi di lavoro della Società.

Eventuali eccezioni dovranno essere espressamente autorizzate da chi ne ha l'autorità e potranno riguardare esclusivamente particolari esigenze aziendali e di mercato. In qualunque caso di risoluzione del rapporto di lavoro e/o del rapporto di collaborazione i Destinatari a cui sia stato affidato materiale e o informazioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo, documenti e supporti informatici, disegni e progetti di ingegnerizzazione industriale contenenti informazioni di proprietà della Società, etc.) e o beni patrimoniali di GIUDICI, dovranno provvedere alla loro restituzione in buon stato d'uso, allo stesso modo, entro i limiti permessi dalla legge, dovranno essere lasciate integre le connessioni internet ed e_mail aziendali in uso in modo da consentire la prosecuzione dell'attività d'ufficio. Le informazioni di proprietà esclusiva di GIUDICI non potranno essere divulgate né utilizzate in modo improprio.

Tutela della persona

GIUDICI, ovunque opera, riconosce la centralità delle risorse umane a cui richiede professionalità, dedizione, lealtà, onestà e spirito di collaborazione. GIUDICI offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità e vieta espressamente l'esercizio di qualsiasi forma di abuso delle posizioni di autorità e o dominante acquisita. GIUDICI ripudia ogni comportamento consistente nel richiedere, ovvero indurre ad offrire, prestazioni, favori personali o altre utilità lesive dell'altrui autonomia, dignità e professionalità. I Destinatari del presente Codice, come previsto dalla normativa nazionale ed internazionale, sono tenuti ad astenersi dal porre in essere comportamenti illeciti lesivi della persona, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comportamenti contro la personalità individuale, il lavoro minorile, la tratta di persone, la pornografia e la pedo - pornografia, lo sfruttamento sessuale, la riduzione in schiavitù, la tratta di persone, l'impiego di lavoratori extra CE ed in nero, il razzismo, la xenofobia. GIUDICI svolge le proprie attività in armonia con la legislazione vigente, nazionale europea e internazionale, a tutela delle condizioni di lavoro, nel rispetto della dignità umana, favorendo il consolidamento di una cultura della sicurezza e della salute dei lavoratori all'interno del luogo di lavoro, stimolando la comunicazione e la diffusione di un'adeguata informativa e o attività formativa volta a potenziare la consapevolezza delle modalità per prevenire i rischi durante il lavoro e la responsabilizzazione dei comportamenti individuali.

Tutela della salute e sicurezza del lavoro

GIUDICI e il suo personale sono fortemente impegnati a tenere un comportamento socialmente responsabile, diretto al rispetto dei valori imprescindibili di un ambiente pulito e di un posto di lavoro salubre e sicuro, garantendo l'osservanza e il rispetto delle culture e tradizioni dei territori in cui opera.

GIUDICI si impegna, altresì, a diffondere e consolidare la cultura della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, sviluppando sempre maggiore consapevolezza dei rischi e promuovendo l'adozione di condotte responsabili da parte di tutto il suo personale e i Destinatari del presente Codice.

La Società esegue controlli dei locali, dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature di proprietà o in locazione o dei quali disponga a qualsiasi titolo il possesso, nel rispetto degli obblighi di legge e ponendo in essere comportamenti a prevenzione dei rischi considerati imminenti, garantendo i più elevati livelli di sicurezza ed igiene nell'ambiente di lavoro e l'adeguata formazione, informazione e comunicazione.

I Destinatari del Codice sono tenuti ad assicurare la massima collaborazione e disponibilità al Datore di Lavoro, ai suoi delegati di funzione, ai dirigenti in materia di salute e sicurezza, ai preposti, al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP), al Rappresentante dei Lavoratori ai fini Sicurezza (RLS), al medico competente e a chiunque altro svolga ispezioni e controlli per conto dei competenti enti pubblici. Ove i Destinatari di GIUDICI riscontrassero anomalie o irregolarità sono tenuti ad informare immediatamente il Datore di Lavoro, il Delegato di Funzione ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. n. 81 del 2008 (ove nominato), il Dirigente in materia di SSL, i preposti, il RSPP, l'RLS, il medico competente e i Responsabili diretti.

Tutela dell'ambiente

Il Rapporto con il territorio è uno degli aspetti cruciali delle attività svolte da GIUDICI, in quanto queste hanno un inevitabile impatto sulle aree circostanti.

GIUDICI ritiene che saper gestire le proprie emissioni rappresenti il primo obiettivo da perseguire e a tal fine si impegna a creare valore per tutti i portatori di interessi ai quali si rivolge e sui quali l'attività svolta incide, compresi quelli appartenenti alla comunità nella quale la Società opera ed ha sede.

La Società è anche favorevole alla promozione di uno sviluppo scientifico e tecnologico rispettoso dell'ambiente e si impegna a gestire le proprie attività applicando le migliori tecnologie disponibili per lo sviluppo di attività dirette all'uso di risorse eco compatibili. La ricerca e l'innovazione tecnologica si basano sulla gestione di prodotti e la realizzazione di processi sempre più compatibili con l'ambiente tanto interno quanto esterno all'azienda.

I Destinatari nell'ambito delle proprie mansioni e funzioni, sono e devono essere partecipi al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro. Il senso di responsabilità, il comportamento e gli atteggiamenti assunti nei confronti degli aspetti relativi alla corretta gestione delle problematiche ambientali, di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro costituisce parte integrante delle mansioni e del comportamento richiesto da GIUDICI a ciascun Destinatario.

Gestione amministrativa e contabile

Il personale di GIUDICI e tutti i Destinatari compresi gli organi amministrativi sono tenuti a collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché i fatti di impresa siano correttamente riportati nelle scritture contabili. L'operatività amministrativa e contabile deve essere gestita con responsabilità, trasparenza, accuratezza, verità, professionalità e completezza delle informazioni contabili. Ogni operazione o transazione deve essere autorizzata, verificabile, legittima, congrua, coerente e registrata entro i previsti termini di legge nella contabilità aziendale nel rispetto dei criteri della normativa vigente e nel rispetto dei principi contabili. GIUDICI ripudia i comportamenti diretti ad arrecare pregiudizio alla trasparenza e alla tracciabilità dell'informativa di bilancio.

Ogni operazione relativa a fatti di impresa è tracciata con adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'identificazione dell'inerenza nella registrazione, deduzione e o detrazione del fatto di impresa;
- una agevole e puntuale registrazione contabile;
- la tempestiva determinazione delle caratteristiche e delle motivazioni a base della registrazione;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e di ripartizione e segregazione dei compiti;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori sia materiali, sia interpretativi.

I Destinatari del Codice che venissero a conoscenza del mancato rispetto dei principi del presente Codice in materia di gestione della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a comunicare i fatti al superiore gerarchico, all'organo di vertice della Società e all'organismo di vigilanza mediante posta ordinaria o comunicazione e_mail al seguente indirizzo di posta elettronica dedicato:

odv@giudicispa.it

I Destinatari, i consulenti ed i terzi in rapporto esterno con GIUDICI riceveranno informativa dell'adozione del presente Codice e potranno comunicare eventuali inosservanza dei suoi principi all'organismo di vigilanza mediante i canali di comunicazione indicata in precedenza.

Correttezza degli adempimenti societari

I Destinatari coinvolti nella formazione del bilancio e dei documenti rappresentanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di GIUDICI SPA:

- ✓ non devono esporre o omettere la registrazione di fatti materiali consapevolmente posti per indurre in errore o in inganno i terzi sia essi privati che pubblici ovvero omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria;

- ✓ non devono impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai Soci, al Collegio sindacale, all'Organismo di vigilanza (se nominato), al Revisore o alla società di revisione;
- ✓ non devono diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici tali da incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone sulla stabilità patrimoniale di GIUDICI.

Inoltre, i Destinatari che hanno rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- ✓ non devono ostacolare le funzioni e le attività che la Pubblica Amministrazione è chiamata a svolgere,
- ✓ non devono, nelle comunicazioni alla Pubblica Amministrazione, esporre fatti materiali non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di GIUDICI, occultare con mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti materiali che avrebbero dovuto essere comunicati perché inerenti la situazione medesima.

Rapporti finanziari

Nelle transazioni di natura finanziaria GIUDICI rispetta le normative nazionali, europee e internazionali finanziarie, monetarie ed economiche poste a prevenzione di comportamento integranti riciclaggio, ricettazione o autoriciclaggio; tutti i Destinatari che intrattengono rapporti finanziari, nell'interesse o a vantaggio di GIUDICI, sono tenuti ad operare in modo da rispettare le normative di riferimento e ad agire in modo trasparente senza incidere, nei rapporti finanziari e sulla corretta rappresentazione della realtà sociale.

Inoltre, qualsiasi condotta infedele da qualunque Destinatario fosse rilevata deve essere comunicata al superiore diretto, all'organo di vertice ed agli organi di controllo o al referente del contratto; i Destinatari dovranno, inoltre, comunicare al superiore diretto, all'organo di vertice ed agli organi di controllo o al referente del contratto qualsiasi conflitto di interessi anche solo potenziale che li coinvolga personalmente nell'esecuzione dell'attività assegnata, al fine di consentire la partecipazione libera e disinteressata della parte in conflitto.

Gestione della documentazione

GIUDICI disapprova comportamenti diretti alla falsificazione o all'alterazione della documentazione aziendale o l'approvazione consapevole di documentazione falsa. Pertanto, in mancanza di adeguata documentazione che attesti la formale autorizzazione il personale di GIUDICI non potrà eseguire il pagamento di richiesta di pagamento da chiunque giungano. Per GIUDICI è estremamente importante che la documentazione finanziaria rispecchi esattamente i fatti di gestione della Società e venga redatta in conformità ai criteri indicati dalla legge ed ai principi di contabilità nazionali ed internazionali applicabili e accettati.

La documentazione amministrativa, contabile e finanziaria dovrà essere conservata per i tempi previsti dalla legge ed anche oltre ove fosse necessario avvalersene ai fini di eventuali contestazioni mosse alla o dalla Società ai fini civili, penali, amministrative, fiscali/tributarie, etc..

È proibito nascondere, occultare, modificare deliberatamente la reale natura di qualsiasi fatto aziendale che sia o si debba registrare nei libri contabili e/o ometterne l'annotazione; è, altresì, vietato nascondere, occultare, modificare la documentazione della Società idonea ad influire sulla rappresentazione corretta e veritiera della situazione contabile ed economico patrimoniale della Società. È fatto, inoltre, tassativo divieto a tutti i Destinatari di costituire e/o detenere fondi e o riserve occulte. Qualsiasi domanda riguardante la pertinenza di un documento relativo ad un procedimento civile, amministrativo, fiscale/tributario o penale in corso o che si sia concluso deve essere ricevuta dai superiori gerarchici autorizzati a rappresentare la Società.

I Destinatari del presente Codice si impegnano a utilizzare le informazioni ricevute da GIUDICI in modo appropriato ed in ogni caso limitatamente alla natura del rapporto in essere.

Sistema di controlli interni e di gestione del rischio

GIUDICI promuove e mantiene un adeguato sistema di controllo interno e di gestione del rischio, da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa allo scopo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente i processi e di fornire dati contabili e finanziari accurati e completi per creare valore aggiunto per tutti i propri portatori di interessi (*stakeholder*).

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno e di gestione del rischio efficace ed idoneo è riposta su ciascun livello della struttura organizzativa di GIUDICI partendo dall'organo di vertice e dai suoi amministratori; tutto il personale di GIUDICI, nell'ambito delle funzioni assegnate è responsabile della definizione e del funzionamento corretto del controllo delle attività assegnate e di gestione dei rischi tempo per tempo esistente.

Concorrenza, Antiriciclaggio e Anticorruzione

GIUDICI considera il rispetto della concorrenza strumento indispensabile per il proprio sviluppo economico e osserva le norme nazionali, comunitarie ed internazionali applicabili in tale materia.

I Destinatari si impegnano ad evitare atti o rapporti che potrebbero essere o apparire in concorrenza o in contrasto con gli interessi di GIUDICI; a valutare i vantaggi e gli svantaggi che potrebbero derivare alla Società nel momento dell'accettazione di un incarico; a riferire, al proprio superiore, se dipendente, ovvero al referente interno, se soggetto terzo e in entrambi i casi all'Organismo di Vigilanza tramite la seguente e_mail:

odv@giudicispa.it

qualsiasi situazione che possa far presumere anche solo potenzialmente comportamenti non conformi ai principi del Codice. GIUDICI, svolge e fa svolgere al proprio personale le attività economiche e finanziarie nei suoi interessi e a suo vantaggio con modalità che tendano ad impedire l'integrazione di attività illecite tra cui riciclaggio o ricettazione anche mediante la collaborazione di terzi.

GIUDICI, inoltre, richiede al proprio personale ed ai Destinatari il rispetto delle normative antiriciclaggio nazionali ed internazionali e verifica con la massima diligenza le informazioni rese disponibili dalle controparti commerciali, dai fornitori, dai partner e dai consulenti, al fine di accertare la legittimità della loro attività.

Indirizza, inoltre, il proprio personale e tutti i Destinatari del presente Codice a verificare che le proposte della controparte non presentino, nemmeno potenzialmente, il rischio di favorire la ricezione, sostituzione o l'impiego di danaro o di altre utilità derivanti da attività criminali di altri o proprie. Allo stesso modo GIUDICI e il suo personale ripudia qualsiasi comportamento diretto a commettere o concorrere a commettere volontariamente o a predisporre per commettere o concorre a commettere illeciti finalizzati ad impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il danaro, i beni o altre utilità illecitamente conseguite evitando di porre in essere comportamenti che ostacolino concretamente l'identificazione della loro.

GIUDICI ripudia e condanna ogni fenomeno di corruzione, concussione, induzione indebita, traffico di influenze e abuso d'ufficio, sia nel settore pubblico che in quello privato, e richiede ai Destinatari di astenersi dal tenere condotte o comportamento in violazione alle norme di legge di riferimento in tali materie e di adottare tutte le misure finalizzate a evitare la commissione di tali reati nello svolgimento delle proprie attività.

Rapporti con il personale

GIUDICI riconosce il valore delle risorse umane, il rispetto della loro autonomia e l'importanza della loro partecipazione all'attività d'impresa. La gestione del rapporto di lavoro è orientata a favorire la crescita professionale e delle competenze di ciascun lavoratore utilizzando anche strumenti di incentivazione. GIUDICI si impegna a garantire il rispetto delle condizioni necessarie per l'esistenza di un ambiente di lavoro collaborativo, non ostile ed idoneo a prevenire comportamenti discriminatori di qualsiasi tipo. A tal fine è richiesta la collaborazione di tutto il personale al fine di mantenere un clima di reciproco rispetto, dignità, trasparenza e reputazione. GIUDICI ripudia e considera vietata ogni forma di favoritismo, nepotismo o clientelismo in tutto il periodo di rapporto con i lavoratori comprese le fasi di selezione e assunzione, comunque effettuata nel rispetto della *privacy* dei candidati ed unicamente in base a criteri di oggettività e trasparenza, assicurando pari opportunità ed evitando qualsiasi comportamento discriminatorio. Tutto il personale in rapporto con GIUDICI è assunto con regolare contratto di lavoro nel rispetto della legislazione

applicabile; è espressamente vietata qualsiasi forma di lavoro irregolare. I Responsabili di GIUDICI, coinvolti nella valutazione del personale, deve impegnarsi a sostenere una politica retributiva basata su obiettivi possibili, specifici, concreti e misurabili. Il personale di GIUDICI si impegna a rispettare gli obblighi previsti dal presente Codice e ad attenersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, al rispetto della legge improntando la propria condotta ai principi etici di diligenza, buona fede, integrità, correttezza, fedeltà.

Rispetto della libertà e della personalità individuale

La tutela della libertà e della personalità individuale ha per GIUDICI un valore imprescindibile, la Società ripudia qualunque attività possa essere anche solo potenzialmente sfruttamento o limitazione della libertà o riduzione in stato schiavitù o solo di soggezione delle persone tra cui il lavoro nero, ripudiando qualsiasi comportamento connotato da atteggiamenti razzisti e xenofobi.

GIUDICI adotta modalità di selezione che consentano di verificare preliminarmente i requisiti previsti dalla legge per l'impiego nelle sue attività di personale italiano, cittadini della Comunità Europea ed extra - CE, avendo cura, per i cittadini extra - CE, di verificare, nel rispetto dei criteri di privacy e riservatezza delle informazioni e dei dati personali, la regolarità del loro permesso di soggiorno per potergli assegnare e fargli svolgere attività nell'interesse o a vantaggio della Società.

GIUDICI richiede ai Destinatari con cui opera la medesima attenzione delle libertà e della personalità individuale imponendo ai Destinatari il rispetto tassativo delle regole in materia di immigrazione.

Beni aziendali

Il personale di GIUDICI e tutti i Destinatari in generale hanno il dovere di operare con diligenza per la tutela dei beni aziendali messi a disposizione utilizzandoli in modo responsabile e secondo le regole societarie. I beni aziendali, tra cui quelli informatici, elettronici, internet, e_mail, domini e di comunicazione in generale, sono di proprietà o comunque nel possesso di GIUDICI.

I Destinatari del presente Codice che nell'esercizio delle loro mansioni nell'interesse o a vantaggio di GIUDICI utilizzano beni aziendali o ai quali sono assegnati sono tenuti ad evitare il loro utilizzo con modalità improprie che ne riducano l'efficienza, adottando tutte le misure necessarie per prevenire il furto, il danneggiamento e lo smarrimento.

Ai Destinatari del presente Codice, senza le necessarie autorizzazioni, è fatto divieto di portare beni aziendali assegnati fuori dall'ambito aziendale per usi privati e o personali.

Modalità di utilizzo degli strumenti informatici

Nell'utilizzo delle risorse informatiche, i Destinatari sono tenuti ad assumere un comportamento ispirato a principi di diligenza e correttezza, agendo nel rispetto della normativa di riferimento e delle regole aziendali. In particolare la Società ripudia qualsiasi comportamento che porti, con mezzi personali o aziendali, a falsificare documenti cartacei e/o informatici aventi valore tanto privato che pubblico o che abbia efficacia probatoria.

E' vietato, altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo, utilizzare o permettere di utilizzare gli strumenti informatici e le connessioni internet per fini illeciti e non conformi all'esercizio delle attività aziendali assegnate, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo per pornografica e o pedopornografica anche se abbiano ad oggetto solo immagini virtuali, è altresì fatto divieto ai Destinatari di introdursi abusivamente nei sistemi informatici e o telematici di GIUDICI, intercettare comunicazioni, installare apparecchiature e software non autorizzati.

Regalie e altri benefici

È espressamente vietato elargire denaro o ricevere da chiunque qualsiasi forma di regalo tali da poterli considerare, anche solo potenzialmente, diretti ad acquisire un trattamento di favore nella conclusione di affari o finalizzati ad essere avvantaggiati o avvantaggiare chiunque in qualsiasi attività o rapporto posto in essere nell'interesse o a vantaggio della Società.

GIUDICI, inoltre, proibisce qualsiasi forma di elargizione di denaro, favore o regalo ai dipendenti della pubblica amministrazione (a seguire anche PA) a loro familiari, congiunti o amici direttamente o per il tramite di terze persone sia fisiche che giuridiche.

Per regalo si intende qualunque tipo di utilità quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: sconti commerciali, promesse di lavoro, riconoscimento gratuito di benefit, di prodotti o servizi, regali, donazioni, concessioni, agevolazioni, etc..

Spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza e quelle per pasti, spese di viaggio, soggiorno e intrattenimenti offerti a terzi, dovranno essere giustificate da esigenze di lavoro ed esplicitamente autorizzate nel rispetto delle disposizioni aziendali.

Le spese sostenute per esigenze di lavoro potranno essere rimborsate solo se preventivamente autorizzati ed a seguito di apposita richiesta di rimborso corredata dai relativi documenti giustificativi.

Rapporti con i fornitori e consulenti esterni

GIUDICI definisce con i propri fornitori rapporti di collaborazione, nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del presente Codice, avendo attenzione ai migliori standard professionali, alle migliori pratiche in materia etica, di tutela della salute e della sicurezza e del rispetto dell'ambiente.

La selezione dei fornitori e la formulazione delle condizioni di acquisto dei beni e servizi per le Società è dettata da valori e parametri di corretta concorrenza, obiettività, imparzialità, equità nel prezzo, qualità del bene e/o del servizio, valutando accuratamente le garanzie di assistenza.

I processi di acquisto devono essere improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo nel rispetto della lealtà nel rapporto e dell'imparzialità con ogni fornitore cooperando con lo stesso per assicurare la piena soddisfazione delle esigenze dei clienti in termini di qualità e tempi di consegna.

Nei rapporti con i fornitori ed i consulenti esterni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è fatto obbligo al personale di GIUDICI di:

- ✓ osservare le procedure interne (comprese quelle previste dal sistema di qualità certificata) per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori e i consulenti esterni senza precludere a coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere per aggiudicarsi la fornitura;
- ✓ adottare nella selezione dei fornitori, esclusivamente criteri di valutazione oggettivi secondo modalità dichiarate e trasparenti;
- ✓ ottenere la collaborazione di fornitori e consulenti esterni nell'assicurare costantemente il soddisfacimento delle lecite esigenze dei clienti in misura corrispondente agli obblighi contrattuali assunti;
- ✓ includere nei contratti la conferma di aver preso conoscenza del Codice e l'obbligazione espressa di attenersi ai principi ivi contenuti;
- ✓ osservare e richiedere l'osservanza delle condizioni contrattualmente previste;

A titolo esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto al personale ed ai Destinatari che operano nell'interesse o a vantaggio di GIUDICI, richiedere o accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità.

Rapporti con i clienti

GIUDICI, ritenendo essenziale l'osservanza di norme etiche e il rispetto delle leggi applicabili nel settore in cui opera, assicura lo svolgimento di pratiche commerciali nel rispetto di standard etici e di una condotta socialmente responsabile in relazione ai rapporti con i principali clienti.

Nello svolgimento della sua attività, la Società intrattiene con i clienti rapporti caratterizzati da elevata professionalità e impostati alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia, alla ricerca ed all'offerta della massima collaborazione.

I Destinatari del presente Codice garantiscono nelle interazioni con i propri clienti il rispetto delle leggi e normative locali, nazionali, europee, internazionali vigenti in materia, regolamenti e codici professionali nei paesi nei quali opera. GIUDICI ed i suoi Destinatari favoriscono l'interazione con i propri clienti tendendo alla gestione e risoluzione rapida di eventuali reclami e avvalendosi di idonei sistemi di comunicazione.

La Società tutela la privacy e la riservatezza dei propri clienti impegnandosi, nel rispetto delle norme vigenti in materia, a non comunicare, né diffondere, i dati personali, economici e di consumo di cui venga a conoscenza a seguito del rapporto in essere.

È fatto obbligo al personale di GIUDICI:

- osservare le procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti e i consumatori;
- fornire, con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali, prodotti di alta qualità che soddisfino le ragionevoli aspettative e necessità di clienti e consumatori;
- fornire accurate ed esaurienti informazioni su prodotti e servizi e attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie e di marketing, in modo che clienti e consumatori possano assumere decisioni consapevoli.

Nell'ambito del rapporto con i clienti è fatto divieto al personale di GIUDICI chiedere o ricevere, per sé o per altri, regali o altre utilità.

Rapporti con gli appaltatori

GIUDICI orienta la propria condotta e quella del suo personale nei rapporti con gli appaltatori e sub appaltatori operanti a proprio nome nei locali della propria sede o fuori di essa ai principi di cui al presente Codice.

Nei rapporti di appalto e sub appalto, di approvvigionamento e di fornitura di beni e/o servizi funzionali alla realizzazione di una opera anche edile o di un servizio è fatto obbligo ai Destinatari di:

- ✓ osservare e rispettare le disposizioni delle leggi applicabili e le condizioni contrattualmente previste;
- ✓ eseguire una corretta selezione dei fornitori e degli appaltatori mantenendo con essi un dialogo costante in linea con le buone consuetudini commerciali;
- ✓ stimolare la collaborazione dei fornitori e degli appaltatori per assicurare il rispetto degli obblighi contrattuali assunti con i clienti in termini di qualità, costo e tempi di consegna dell'opera, dei manufatti, dei beni o dei servizi;
- ✓ osservare principi di riservatezza e completezza delle informazione garantendo una informazione chiara, corretta, trasparente e completa;
- ✓ non accettare alcuna forma di condizionamento tanto in fase di assunzione delle decisioni quanto in quella di esecuzione.

A tal fine, GIUDICI, il personale e i Destinatari del presente Codice devono a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ✓ selezionare i fornitori ed appaltatori mediante la verifica della liceità della attività svolta e del possesso delle attestazioni di regolarità fiscale e o giudiziale;
- ✓ rivolgersi a fornitori ed appaltatori che siano affidabili ed in possesso dei requisiti tecnici e professionali e dispongano di modalità di gestione effettive, efficaci ed idonee capaci di tutelare i lavoratori in materia di salute, sicurezza ed ambiente nei luoghi di lavoro;
- ✓ rivolgersi ai fornitori ed appaltatori in possesso dei necessari requisiti tecnico professionali, finanziari ed organizzativi;
- ✓ evitare il frazionamento degli ordini allo scopo di aggirare i limiti di spesa specificamente attribuiti con deleghe/procure, delle disposizioni aziendali e o delle delibere dell'organo amministrativo

Rapporti con i concorrenti

Per GIUDICI è di primaria importanza che la concorrenza sul mercato permanga corretta ed in tal senso richiede ai Destinatari del presente Codice l'impegno al rispetto delle leggi in materia di concorrenza. GIUDICI vieta comportamenti diretti a ottenere informazioni sui concorrenti (es. prezzi, prodotti, modalità di fabbricazione, etc.) con mezzi illeciti quali a titolo esemplificativo e non esaustivo furto, corruzione di funzionari e o di privati, dichiarazioni false, spionaggio elettronico ed in ogni caso per il tramite di comportamenti che siano contrari ai principi del presente Codice.

Rapporti con gli azionisti e governance societaria

GIUDICI si impegna a creare valore accrescendo la solidità dell'impresa in un'ottica di medio - lungo termine secondo le regole del mercato e nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza.

La Società tutela e riconosce l'interesse di coloro che detengono partecipazioni nel capitale sociale (soci e azionisti) rifuggendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, azione e comportamenti diretti: - a pregiudicare l'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili - alla formazione fittizia del capitale - alla indebita ripartizione di utili o restituzione dei conferimenti - a determinare le maggioranze nelle assemblee soci per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Il sistema di governance societaria adottato da GIUDICI segue principi di buona gestione al fine di accrescere la sua affidabilità tanto a tutela degli interessi di tutti i suoi soci, azionisti quanto dei lavoratori e dei terzi che esprimono rivolgono il proprio interesse lecito su GIUDICI.

Rapporti con la Pubblica Amministrazione (a seguire anche "PA") e il patrimonio culturale, i beni culturali e paesaggistici

Rapporti con la PA

I rapporti tra i Destinatari del presente Codice e la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali, i soggetti incaricati di pubblico servizio (a seguire PA) debbono ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti applicabili, oltre che delle *policy* societarie esistenti.

I rapporti con la PA e i suoi funzionari non possono essere tali da compromettere, in alcun modo, l'integrità, la credibilità, l'affidabilità e l'immagine di GIUDICI. L'assunzione di impegni e la gestione di relazioni, di qualsiasi genere, con PA e il suo personale, i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di un pubblico servizio sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali ed al personale autorizzato appositamente delegato.

È sempre espressamente vietata qualsiasi dazione o promessa di danaro o altra utilità (es. incarichi professionali, consulenze, assunzioni, etc.) ai funzionari della PA.

GIUDICI proibisce qualsiasi forma di elargizione di denaro, favore o regalo ai dipendenti della pubblica amministrazione ai loro familiari, congiunti o amici di questi, sia direttamente che per il tramite di terze persone fisiche o giuridiche.

A titolo esemplificativo e non esaustivo per regalo e altra utilità si può intendere sconti fuori dalla prassi commerciale, promesse di lavoro, riconoscimento gratuito di benefit, di prodotti o servizi, etc..

Il patrimonio culturale, i beni culturali e paesaggistici

GIUDICI proibisce qualsiasi comportamento illecito diretto a commettere delitti contro il patrimonio culturale nonché, atti di riciclaggio, devastazione, e saccheggio di beni culturali e paesaggistici e chiede a tutti i Destinatari (cfr. definizione di cui al presente Codice) di evitare di tenere i seguenti comportamenti:

- sottrarre o impossessarsi di beni culturali mobili altrui o appartenenti allo Stato in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini e di impedire a chiunque di porre in essere i citati comportamenti;
- acquistare, ricevere od occultare beni culturali provenienti da un qualsiasi comportamento illecito, o comunque di farli acquistare, ricevere od occultare a o da terzi;
- senza la prescritta autorizzazione, di alienare o immettere sul mercato beni culturali;
- ove ne ricorrano i presupposti, non rispettare i termini previsti per presentare la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- alienare un bene culturale soggetto a prelazione pubblica prima della decorrenza dei termini di sessanta giorni previsti per l'esercizio della prelazione;
- importare beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato;
- alterare, distruggere, sopprimere od occultare scritture private vere, in relazione a beni culturali mobili, per farne apparire lecita la loro provenienza;

- trasferire all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione;
- non fare rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale;
- di distruggere, disperdere, deteriorare o rendere in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui;
- deturpare o imbrattare beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità;
- commettere fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura;
- contraffare, alterare o riprodurre un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico e, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, di porre in commercio, detenere per farne commercio, di introdurre a questo fine nel territorio dello Stato o comunque porre in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- accreditare o contribuire ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti contraffatti, alterati o riprodotti;
- sostituire o trasferire beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Rapporti con l'Autorità Giudiziarie

GIUDICI nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria si impegna ad agire nel rispetto della legge, ripudiando qualsiasi forma di condizionamento che possa condurre o costringere, volontariamente o meno, a fare dichiarazioni mendaci (dire bugie) in procedimenti giudiziari di qualsiasi natura nei quali GIUDICI, il suo personale ed i Destinatari del presente Codice fossero coinvolti. È fatto divieto, agli organi sociali e ai dipendenti, nonché ai Destinatari che siano procuratori o mandatari di GIUDICI, promettere o dare denaro od altra utilità a magistrati, giudici, addetti alla cancelleria e testimoni, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio al fine di influenzare o condizionare l'esito del procedimento o processo.

Rapporti con i mass media

Le informazioni di GIUDICI fornite ai mass media potranno essere divulgate solamente dalle funzioni aziendali a ciò preposte e delegate o con l'autorizzazione del responsabile di queste. La comunicazione all'esterno di dati e informazioni è sempre trasparente e chiara. Tutto il personale di GIUDICI deve in ogni caso astenersi da qualsiasi comportamento e o dichiarazione che possa ledere l'immagine della Società.

Rapporti con le organizzazioni politiche, sindacali e diverse

Il personale di GIUDICI non può svolgere attività politica durante l'orario di lavoro. Nei rapporti con le associazioni portatrici di interessi (es. partiti politici, associazioni di categoria, organizzazioni ambientaliste, enti religiosi, sindacati, etc.) il personale di GIUDICI e i Destinatari del presente Codice si deve astenersi dal promettere o donare somme se non nei termini previsti dalla legge pro tempore vigente, astenendosi, altresì, dal promettere, concedere o donare beni in natura o altri benefici non dovuti anche solo a titolo personale ed anche se solo per promuovere o favorire interessi della Società.

Violazioni del Codice e sanzioni disciplinari¹

L'osservanza dei principi del presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutto il personale di GIUDICI ai sensi e per gli effetti della legge applicabile. La violazione dei principi del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con GIUDICI e, fatto salvo l'eventuale esercizio di azioni legali, pone l'obbligo in capo a GIUDICI ed al suo personale responsabile di aprire un procedimento disciplinare per l'adeguata valutazione della non conformità rilevata e della correlata applicazione del proporzionato provvedimento disciplinare nel rispetto delle disposizioni dello Statuto dei Lavoratori². Nei casi più gravi, il mancato rispetto del presente Codice può costituire anche giusta causa di risoluzione del contratto di lavoro o di revoca con effetto immediato del mandato, delle deleghe/procure e dei poteri attribuiti. Dei fatti rilevati, nel rispetto dei principi di riservatezza e di privacy, dovrà essere sempre portato a conoscenza l'Organismo di Vigilanza mediante comunicazione e_mail al seguente indirizzo di posta elettronica dedicato:

odv@giudicispa.it

Il rispetto dei presenti principi rappresenta un dovere generale non derogabile previsto oltre che dal presente Codice anche dal Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da GIUDICI, ai sensi della disciplina italiana sulla "responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato" contenuta nel decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, di cui il presente Codice costituisce parte integrante e sostanziale. Il citato decreto prevede che la Società possa essere considerata responsabile per i comportamenti illeciti e o non conformi commessi dai propri Destinatari nel suo interesse o a suo vantaggio. Si precisa, altresì, che le violazioni segnalate del presente Codice saranno trattate nel rispetto dei criteri di riservatezza e nel rispetto delle regole privacy, inoltre, GIUDICI si impegna a tutelare i Destinatari che, **in buona fede** abbiano segnalato o partecipato alla individuazione della violazione dei principi del presente Codice, da ritorsioni per aver assolto e rispettato il proprio obbligo di comunicazione etica. Tuttavia, nella consapevolezza che le violazioni dei principi del presente Codice potrebbero arrecare gravi danni tanto al personale di GIUDICI quanto alla Società, questi comportamenti potranno comportare l'avvio di procedimenti disciplinari al fine di una valutazione del provvedimento da adottare, in conformità alle regole

¹ Sent. della Corte di Cassazione del 9 agosto 1996, n. 7370: *In merito ai comportamenti oggetto di sanzione si precisa che non è necessario che il Codice contenga una precisa e sistematica previsione delle singole infrazioni, delle loro varie graduazioni e delle corrispondenti sanzioni essendo sufficiente una proporzionata correlazione tra le singole ipotesi di infrazione, sia pure di carattere schematico e non dettagliato e le corrispondenti previsioni sanzionatorie, anche se suscettibili di attuazione discrezionale ed adattamento secondo le concrete ed effettive inadempienze del lavoratore, nel rispetto del principio per cui le sanzioni disciplinari devono avere un grado di specificità sufficiente (cfr. art. 7 Statuto dei Lavoratori) ad escludere che la collocazione della condotta del lavoratore nella fattispecie disciplinare sia interamente devoluta ad una valutazione unilaterale ed ampiamente discrezionale del datore di lavoro (Cass. 9 agosto 1996, n. 7370). Cass. 12 settembre 2000, n. 11986: è sanzionabile in sede disciplinare anche il comportamento extralavorativo quando la natura della prestazione del lavoratore richieda un ampio margine di fiducia, esteso ai comportamenti privati (Cass. 12 settembre 2000, n. 11986).*

² Art. 7 statuto dei lavoratori - (L. 20 maggio 1970, n. 300) - sanzioni disciplinari

"Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.

Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.

Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltagli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione."

dello Statuto dei Lavoratori, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito, il “CCNL”) e del presente Codice. Allo stesso modo eventuali violazioni da parte dei soggetti terzi (persone fisiche o giuridiche pubbliche o private) dei principi del presente Codice saranno valutate al fine della prosecuzione dei rapporti contrattuali. A tal fine GIUDICI provvederà a trasmettere ai terzi, compresi quelli con cui è già in rapporto, adeguata informativa sull'adozione del presente Codice e ad inserire negli ordini e o contratti stipulati il rispetto dei principi del presente Codice e delle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

Segnalazioni illecite – procedura Whistleblowing

Giudici al fine di adempiere all'obbligo previsto dal d.lgs. 24/2023 in tema di segnalazioni illecite ha elaborato specifica procedura in materia di whistleblowing (cfr. allegato 1) che riporta indicazioni sull'obiettivo del canale di segnalazione, sulle modalità di accesso, sulle modalità di effettuazione della segnalazione di un illecito, sul comitato preposto alla ricezione e gestione delle segnalazioni, sul divieto di ritorsioni sul segnalante e sulle altre regole per adempiere agli obblighi del decreto Whistleblowing.

Ai sensi della citata procedura, qualsiasi circostanza configuri anche solo una potenziale violazione delle norme nazionali e o internazionali, del d.lgs. 231/2001, del Modello organizzativo e dei principi del presente Codice Etico può essere segnalata tramite il canale e con le modalità riportate nella procedura whistleblowing (cfr. allegato 1). Come previsto dalla normativa di riferimento non sarà tollerata alcuna forma di ritorsione nei confronti di chi effettua segnalazioni di illeciti di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro e collaborazione con ECB.

Il comitato e o il gestore del canale di segnalazione (di cui alla istruzione innanzi citata) è tenuto a gestire le segnalazioni nel rispetto della necessaria riservatezza e privacy dei dati personali.

Monitoraggio dell'applicazione del Codice Etico

Premesso che a tutti il personale di GIUDICI e i Destinatari del presente Codice deve rispettare e fare rispettare i suoi principi, la Società ha costituito al proprio interno, come previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di controllo al quale spetta il compito di vigilare sull'osservanza, sul funzionamento e sull'aggiornamento del Modello di organizzazione gestione e controllo e quindi del presente Codice; avvalendosi nello svolgimento dei detti compiti affidati del supporto e dell'opera di tutti i Destinatari del presente Codice Etico. Le informazioni e le comunicazioni acquisite dall'Organismo di Vigilanza e dalle strutture dallo stesso utilizzate, considerate riservate, non saranno divulgate salvo che nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

GIUDICI SPA

Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente

Conferma di ricevuta

Io Sottoscritto _____ dipendente di GIUDICI SPA S.p.A. ho ricevuto e letto il “Codice Etico” di cui condivido i contenuti e che mi impegno a rispettare.

Dichiaro, infine, di non essere attualmente a conoscenza di alcuna violazione di tali regole e direttive da parte di personale e terzi in rapporto con GIUDICI SPA.

Nome _____ Cognome _____

Reparto di appartenenza _____

Data _____

Firma _____